

Capitolato Speciale d'appalto

Capitolato speciale d'appalto
LAVORI DI RISANAMENTO MATERIALE D'ARCHIVIO ALLAGATO

Sommario

Sommario.....	2
Art. 1 oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2- Richiami normativi	4
Art. 3 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto	5
Art. 4- Modalità' di stipulazione del contratto.....	6
Art. 5 -Categorie dei lavori.....	7
Art. 6 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	7
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto.....	7
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	7
Art. 9 – Sottoposizione a procedura d'insolvenza o impedimento alla prosecuzione dell'affidamento dell'esecutore designato	8
Art. 10 – Domicilio	8
Art. 11 - Direttore dei Lavori	8
Art. 12 Funzioni, compiti e responsabilità dell'appaltatore	8
Art 13- Direttore tecnico.....	9
Art. 14 personale impiegato.....	10
Art. 15 – Sostituzione Direttore tecnico o personale impiegato	10
Art. 16 – Norme generali sui materiali.....	11
Art. 17 - Consegna e inizio dei lavori	12
Art. 18 - Termini per l'ultimazione dei lavori	12
Art. 19 - Proroghe.....	13
Art. 20 - Sospensioni dell'esecuzione	13
Art. 21 - Penale per ritardi	13
Art. 22 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore	14
Art. 23 - Inderogabilità dei termini di esecuzione	14
Art. 24 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori	15
Art. 25 – Revisione prezzi.....	15
Art. 26 - Anticipazione contrattuale	16
Art. 27 - Stati di avanzamento dei lavori – pagamenti.....	16
Art. 28 - Conto Finale	17
Art. 29 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti.....	17

Art. 30 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo.....	18
Art. 31 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	18
Art. 32 - Garanzie per l'esecuzione.....	18
Art. 33 - Subappalto	19
Art. 34 - Variazione dei lavori.....	20
Art. 35- Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	20
Art. 36 – Prove e verifiche dei lavori	20
Art. 37 - Riserve dell'appaltatore	21
Art. 38 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere.....	22
Art. 39 - Definizione delle Controversie	22
Art. 40 - Risoluzione del contratto e recesso	22
Art.42 - Ultimazione dei lavori.....	24
Art. 43 - Presa in consegna dei lavori ultimati.....	24
Art. 44 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione	24
Art. 45 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	24

Art. 1 oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il risanamento del materiale archivistico dell'archivio storico aziendale dell'ex IPAB RETE danneggiato a seguito dell'allagamento dei locali della casa di riposo Omozzoli Parisetti.

2. La forma e le dimensioni delle opere risultano dal progetto esecutivo e relativi allegati. Di seguito si riporta una descrizione sintetica delle opere con l'indicazione del luogo ove sono attualmente custodite: L'intervento consiste nel recupero di materiale cartaceo danneggiato da allagamento tramite liofilizzazione, disinfezione e condizionamento così come indicato nel progetto esecutivo, da effettuarsi presso la sede operativa dell'aggiudicatario.

- I materiali oggetto d'intervento consistono di **635,50 ml (di cui 300 ml da disinfettare**, allo stato attuale conservati all'interno di impianto di refrigerazione situato nel laboratorio Frati & Livi, in via F.lli Rosselli, 65, 40050 Castel Maggiore BO, dal quale devono essere prelevati con adeguato mezzo.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche economiche, tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni operative, anche aggiuntive, relative all'esecuzione dell'appalto, che dovessero essere richieste dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia Romagna.

5. Gli interventi dovranno essere condotti secondo quanto indicato nel progetto esecutivo, in assenza di indicazioni specifiche dovranno riferirsi al Capitolato Speciale Tecnico Tipo redatto nel 2005 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Biblioteca Centrale di Firenze, L'Istituto Centrale di Patologia del Libro e il Centro di Fotoriproduzione degli archivi di Stato di Roma.

6. Verranno fornite le schede tecniche e, laddove presenti, di sicurezza di tutti i prodotti e materiali utilizzati, che andranno comunque approvati dalla D.L.

Il contraente deve altresì fornire documentazione dettagliata di tutte le fasi del processo, inclusi i registri di temperatura, pressione, umidità durante la liofilizzazione, nonché i risultati delle verifiche di contenuto d'acqua ed attività biologica

7. Le indicazioni di cui sopra, debbono ritenersi come atte ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di lavori comprese nell'Appalto.

Art. 2- Richiami normativi

- a) D.Lgs. n. 36/2023, di seguito Codice;
- b) Allegati: si intendono gli allegati al Codice;
- c) D. Lgs. 81/2008: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto

L'importo netto dell'appalto posto a base dell'affidamento (IVA esclusa) è definito dalla seguente tabella:

Lavori a misura	€ 403.851,50
Lavori a corpo	€ 19.000,00
Oneri per la sicurezza	€ 4.000,00
Importo totale	€ 426.851,50

Pertanto, considerate anche le somme a disposizione, il quadro economico complessivo risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO

A1 <i>Lavori</i>		€ 216.497,55
A2 <i>costi manodopera</i>		€ 206.353,95
A3 <i>costi per la sicurezza</i>		€ 4.000,00
A4 - TOTALE LAVORI COMPRENSIVO COSTI MANODOPERA		€ 422.851,50
A IMPORTO A BASE D'ASTA	VALORE STIMATO DELL'APPALTO (IMPORTO PER PER CIG)	€ 426.851,50
B1	Incentivi ex art. 45, nella percentuale del 2% dell'importo a base delle procedure di affidamento [al netto del 25% riconosciuto alla Provincia di Reggio Emilia]	€ 6.402,77
B2	Incentivi nella percentuale del 25% dell'incentivo di cui all'art. 45, comma 2, a favore del personale della Provincia di Reggio Emilia per la fase dell'affidamento	€ 2.134,26
B3	Competenze direzione lavori	€ 3.800,00
B4	Spesa per attività resa dalla Provincia di Reggio Emilia in base al convenzionamento in essere	€ 2.134,26
B5	Spese per commissione giudicatrice	€ 2.000,00
B6	Contributo Anac	€ 250,00
B7	Imprevisti stimati nel 10% dell'importo a base di gara (voce A del presente prospetto)	€ 42.685,15
B - SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE		€ 59.406,44

C – IMPOSTE (SU A4 e B3)	IVA 22%	€ 93.863,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)		€ 153.269,77
VPE [A+B+C] IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		€ 580.121,27

Il costo della manodopera totale è pari a € 206.353,95.

I costi della manodopera, inclusi nell'importo a base d'asta, non sono soggetti a ribasso, fermo restando che l'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo applicato deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice

Al presente appalto le imprese partecipanti, a tutela dei propri dipendenti devono applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale Grafica-Grafica Artigiana sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative:

L'impresa appaltatrice può applicare un altro tipo di contratto purché rientri nelle fattispecie previste dall'art. 11 del Codice e offra le stesse tutela di quelle sopra indicati.

L'operatore economico aggiudicatario, ai sensi degli artt. 57 e 102, comma 1, lett. c) del Codice, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, deve garantire le pari opportunità generazionali (minori di 36 anni), di genere, di inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate, indicate all'art. 4 della legge 381/1991, garantendo una quota pari almeno al 30 per cento tra le figure predette.

Qualora il soggetto non proceda ad assumere secondo la fattispecie sopra indicata, come indicato dallo stesso prima della stipula del contratto, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1 per mille del valore del contratto. Tali penali si sommano a quelle eventualmente comminate ai sensi dell'art. 30 del presente capitolato; nel caso si raggiunga per le penali la somma del 10% dell'importo del contratto lo stesso viene risolto.

Si specifica che per contratti di assunzione si deve far riferimento al "perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale" che non dovranno prevedere un orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali.

Art. 4- Modalità' di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a Misura" ai sensi della normativa vigente, salvo le voci espressamente indicate "a corpo" dal computo metrico estimativo di cui al presente capitolato. Le voci del contratto indicate a misura potranno variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui al Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. Le prestazioni di cui al presente appalto saranno affidate ai prezzi unitari di cui all'allegato elenco prezzi unitari depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del Codice dei contratti.
4. Il contratto verrà stipulato a pena di nullità in forma scritta e in modalità elettronica, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del Codice, con scrittura privata entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
5. Sono allegati al contratto di appalto il presente capitolato e il computo metrico estimativo
- 6 Per tutto quanto non disposto si rinvia all'art. 18 del Codice.
7. Relativamente all'imposta di bollo si rimanda all'Allegato I.4 del Codice.

Art. 5 -Categorie dei lavori

1. I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere generali OS2B. Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori.

L'importo della categoria pari a € **426.851,50** comprensivo degli oneri per la sicurezza, richiede il possesso di attestazione SOA nella categoria **OS2B classifica II**.

Art. 6 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. Ai fini dell'interpretazione dei patti e delle condizioni vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 Cod. civ., che esclude che possano essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, imponendo che la loro interpretazione fondi sul significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione, e che, laddove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, debba presceglersi il significato maggiormente coerente con i principi generali del D.Lgs. 36/2023

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato speciale
- b) Il progetto esecutivo e relativi allegati
- c) l'elenco dei prezzi unitari
- d) il computo metrico estimativo
- e) il cronoprogramma
- f) l'offerta tecnica ed economica
- g) le polizze assicurative
- h) la garanzia definitiva

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Con la presentazione dell'offerta l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. Terminato il ciclo di liofilizzazione (si veda il progetto esecutivo punto 3.3) verrà effettuata una selezione a cura della proprietà, consistente nell'individuazione e separazione della documentazione da sottoporre a scarto e, di rimando, da non avviare alle fasi successive. Tale selezione che verrà effettuata in più incontri, considerata l'entità del materiale da analizzare, verrà concordata nei tempi e nei modi con l'appaltatore, con l'obiettivo di interferire il minimo possibile con l'iter delle lavorazioni e di ottimizzare al meglio i sopralluoghi.

Art. 9 – Sottoposizione a procedura d’insolvenza o impedimento alla prosecuzione dell’affidamento dell’esecutore designato

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 2, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Per i casi di risoluzione, recesso ed esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato si rinvia alla disciplina di cui agli artt. 122, 123 e 124 del Codice

Art. 10 – Domicilio

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente notificata alla Committente.

Art. 11 - Direttore dei Lavori

1. La Committente dichiara di aver individuato un Direttore dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento.

2. Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione dei lavori e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l'appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Il Direttore dei Lavori esercita i compiti di cui all'allegato II.14 del Codice

Art. 12 Funzioni, compiti e responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore è colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al RUP e al Direttore dei Lavori;
- comunicare al RUP ed al Direttore dei lavori il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- provvedere all'assicurazione con un massimale pari a quanto indicato nel disciplinare di gara per responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
- provvedere alla sorveglianza dell'area di lavoro ed alla sua pulizia quotidiana;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo dei lavori dati in Appalto, nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;
- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nella descrizione dei lavori;

- promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- assicurare:
 - il mantenimento dell'area di lavoro in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito.
- rilasciare dichiarazione alla Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- organizzare il servizio di pronto primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della Committente.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione dei lavori appaltati in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di detti lavori alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla Committente in conseguenza della sospensione.

Art 13- Direttore tecnico

1. L'appaltatore deve nominare un Direttore tecnico, del quale dovrà produrre il Curriculum Vitae, individuato tra i restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da Scuole di Alta Formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o tra i soggetti di cui all'articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, che abbia almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo quanto previsto dall'allegato II.12 al codice ovvero tra i Restauratori di Beni Culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, che abbiano almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie. Il Direttore tecnico individuato dovrà essere altresì inserito nell'elenco dei Restauratori di beni culturali tenuto dal Ministero della Cultura con appartenenza al settore 9.

2. La nomina deve avvenire con atto scritto prima dell'inizio dei lavori. Il Direttore tecnico nominato sarà responsabile della gestione del cantiere per tutta la durata del contratto. Se per qualche motivo dovesse cessare le proprie funzioni, l'appaltatore dovrà nominare un nuovo Direttore tecnico senza ritardo per garantire la continuità delle operazioni.

3. L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del lavoro tramite il Direttore tecnico, che per tutta la durata dell'appalto deve garantire la presenza nel luogo dei lavori.

4. Il Direttore tecnico non può rivestire per la durata dell'appalto analogo incarico per conto di altre imprese qualificate. A tal fine produce alla Committente una dichiarazione di unicità d'incarico. Qualora il Direttore tecnico non coincida con il titolare o il legale rappresentante o l'amministratore o il socio

dell'impresa, il Direttore tecnico deve essere un dipendente dell'impresa stessa o legato all'impresa da contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

5. Il Direttore tecnico è responsabile del coordinamento delle attività, dei contatti con la Direzione lavori, nonché di eventuali sinistri e danni di qualsiasi genere che possono verificarsi nel corso dei lavori a persone addette al cantiere o a terzi.

6. In particolare, il Direttore tecnico deve provvedere:

- all'organizzazione del lavoro, tramite il controllo dell'impiego dei mezzi d'opera;
- all'adozione di opere e accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni e sinistri a chi lavora e a terzi;
- alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini di servizio del Direttore dei lavori;
- alla verifica dell'impiego dei materiali con prestazioni conformi a quelle contrattuali.

Art. 14 personale impiegato

1. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da professionisti abilitati all'esercizio della professione di Restauratore di Beni Culturali ex art. 182 ed ex art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 nel settore **9**, con l'eventuale coinvolgimento di Tecnici del restauro del medesimo settore per una percentuale massima del 25%.

2. La Ditta aggiudicataria deve fornire prima della stipula del contratto all'Azienda l'elenco del personale impiegato nelle lavorazioni con indicata la relativa qualifica e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

3. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alla natura ed entità dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori.

Dovrà inoltre essere formato e informato in materia di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

4. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

5. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impiegati.

6. L'appaltatore si impegna altresì ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti dell'ASP approvato con delibera n. 2023/55 del 03/08/2023 e dalla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO pubblicati sul sito www.asp.re.it al seguente link: <https://www.asp.re.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general-2/>

Art. 15 – Sostituzione Direttore tecnico o personale impiegato

1. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

2. L'eventuale sostituzione del personale dell'Appaltatore, non comporta alcun onere aggiuntivo per la Committente.

3. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

4. Ogni variazione delle persone di cui agli articoli 13 e 14, decisa dall'appaltatore o richiesta dalla Direzione lavori, deve essere tempestivamente notificata alla Committente.

Art. 16 – Norme generali sui materiali

1. Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per gli interventi di conservazione, risanamento e restauro da effettuarsi, saranno della tipologia che l'Appaltatore riterrà più idonea purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori e degli eventuali organi competenti preposti alla tutela del patrimonio archivistico, siano riconosciuti della migliore qualità ed il più possibile compatibili con i materiali preesistenti in modo da non risultare assolutamente in contrasto con le proprietà chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti oggetto di intervento.

2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale. Essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.

3. Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'allegato II.14 del codice dei contratti.

4. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Committente può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Committente in sede di verifica della regolare esecuzione dei lavori.

6. L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte del Direttore dei Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

8. In particolare, sui manufatti di valore storico-artistico, sarà cura dell'Appaltatore effettuare prove preliminari in grado di garantire l'efficacia e la non nocività dei prodotti da utilizzarsi e di tutte le metodologie di intervento. Tali verifiche faranno riferimento alle indicazioni di progetto, alle normative UNI e alle raccomandazioni NORMAL.

9. Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo, se nominato, possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

10. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 17 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 10 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. Il Direttore Lavori comunica all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani del progetto esecutivo. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori il Direttore dei Lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

3. Il verbale di consegna dei lavori contiene l'indicazione delle operazioni eseguite, e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che lo stato oggetto dei lavori è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione degli stessi.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Committente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. È facoltà della Committente procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell'articolo 17, comma 9 del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; il Direttore dei Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

6. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.

Art. 18 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **280 (duecentottanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà.

Art. 19 - Proroghe

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 17, può chiedere la proroga ai sensi art. 121 c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023, presentando apposita richiesta motivata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale
2. Sull'istanza di proroga decide il responsabile unico del progetto, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
3. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile alla Committente.

Art. 20 - Sospensioni dell'esecuzione

Si applica quanto previsto dall'art. 121 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 21 - Penale per ritardi

1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.
2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
 - a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art Art. 16;
 - b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni:
 - a. la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo Art. 21;
 - b. la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;
 - c. la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale.
5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica l'Art. 40, in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi.

Art. 22 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. L'appaltatore, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispose e consegna al Direttore dei Lavori il programma esecutivo dei lavori, rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Direttore dei Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Qualora il Direttore dei Lavori non si sia pronunciato entro tale termine, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dal Direttore dei Lavori, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Committente.

Art. 23 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a. l'adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- b. il tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- c. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- d. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- e. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- f. le sospensioni disposte dal direttore dei lavori, o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- g. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Se l'appaltatore non denuncia tempestivamente per iscritto alla Committente le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Committente, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.

Art. 24 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci del computo metrico; in caso diverso si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della eventuale perizia di variante.
3. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all' Art. 4, comma 2.
4. La contabilizzazione degli oneri di sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, per la parte a misura viene effettuata sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
5. La Committente si riserva una volta terminata la fase di liofilizzazione di selezionare tramite proprio personale incaricato eventuale documentazione da destinare a scarto per la quale non verrà avviata la successiva fase di depolveratura. Per tale materiale verranno escluse le lavorazioni che non verranno effettuate. Lo scarto del materiale sarà a carico della Committente.
6. Le scatole per il condizionamento saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione.
7. Nell'eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali.

Art. 25 – Revisione prezzi

1. Per il presente contratto è ammessa la revisione del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. 60 del Codice, sulla base di apposita istruttoria.
2. La variazione prezzi è riconosciuta solo per eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente che incidono sugli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, e che determinano una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. Per la rideterminazione delle spese in questione, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.
3. La richiesta di revisione del prezzo avviene a seguito di istanza documentata da parte dell'esecutore e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento percentuale da riconoscere in conformità alle risultanze dell'istruttoria predetta, ed ai sensi del sopra citato art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 26 - Anticipazione contrattuale

1. Ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 36/2023, sarà corrisposta a richiesta dell'appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il programma esecutivo dei lavori.

2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi imputabili all'appaltatore, con obbligo di restituzione. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto in corso d'opera, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente.

4. La garanzia è rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

5. La Committente procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione per cause imputabili all'appaltatore, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27 - Stati di avanzamento dei lavori – pagamenti

1. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza successivamente indicata, uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all'articolo precedente.

2. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificare o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

3. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

4. I pagamenti avverranno per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 40.000,00.

5. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni.

6. La Stazione appaltante provvede al pagamento mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento.

7. Successivamente alla data di emissione di ogni SAL da parte della Direzione Lavori, la Committente richiederà agli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché agli eventuali Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di regolarità contributiva dell'esecutore. Il pagamento del SAL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché gli eventuali Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro il termine di 30 giorni per il SAL, si intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento.

8. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 125 del D. Lgs 36/2023

Art. 28 - Conto Finale

1. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni dalla data di termine del contratto, come individuato all'art.17, ed è trasmesso, entro lo stesso termine, al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

2. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore per accettazione entro 30 giorni.

3.All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande, per oggetto o per importo, diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le eventuali riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

4. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

5.Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

6.Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Art. 29 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a trenta giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, salvo i casi di contestazione della fattura e i casi di posizione non regolare del DURC di cui al successivo comma. Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata da parte dell'Azienda la regolarità del DURC: nel caso si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa in caso di inadempienza contributiva.

2. A norma dell'art. 11 comma 6 del Decreto legislativo 36/2023 sull'importo netto delle prestazioni fatturate sarà operata una ritenuta dell'0,5%, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,

assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tali somme saranno svincolate in sede di pagamento finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

3. In attuazione dell'art. 17 bis del D.lgs. 241/1997 l'aggiudicatario dovrà trasmettere, nelle tempistiche previste dalla normativa, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso Art. 17 bis, oppure in alternativa trasmettere, prima della data di scadenza delle fatture, la certificazione di cui al comma 5 del medesimo articolo.

4. L'Azienda non rifonde inoltre le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico dell'aggiudicatario. In base all'art. 1 commi 209 – 2014 della Legge 244/2007 e al Decreto Ministeriale n. 55/2013, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.

5. In ottemperanza al citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'Allegato A del citato DM 55/2013. La fattura che dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B "Regole Tecniche" del DM 55/2013 e trasmessa per mezzo del Sistema di Interscambio, dovrà obbligatoriamente riportare oltre al CIG indicato sul contratto il seguente Codice Univoco Ufficio: UFZ0Y9. In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, Asp non potrà procedere al pagamento della fattura stessa. In base all'art. 17 ter DPR 633/1972 introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), cd. "split payment" l'aggiudicatario emetterà fattura con imponibile e IVA. Asp corrisponderà alla stessa l'imponibile esposto in fattura, e verserà l'importo dell'IVA direttamente all'Erario. La fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere la dicitura "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972".

Art. 30 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

Art. 31 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c.2, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relativa alla categoria prevalente.

2. Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti sono disciplinate nell'allegato II.14 del codice.

Art. 32 - Garanzie per l'esecuzione

1. L'esecutore è obbligato a norma dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 a presentare una garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fidejussione a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

2. La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La cauzione deve essere prestata:

- a. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b. a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

4. L'Azienda ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. L'Azienda ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Azienda può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L'Azienda potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

5. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev'essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

6. Nel testo della garanzia fideiussoria deve essere espressamente indicato che la stessa garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

7. Ai sensi del comma 10 dell'Art. 117 del D.Lgs. 36/2023 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla Committente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza medesima deve assicurare la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di € 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Committente.

Art. 33 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2003 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art 119 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, fermo restando il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OS2-B, tenuto conto della

natura del bene sottoposto a tutela e della peculiarità di dette lavorazioni si rende necessario che le medesime vengano realizzate il più possibile in maniera organica e unitaria da un unico operatore economico; pertanto, si ritengono non subappaltabili le prestazioni di preparazione dei materiali e sottoposizione degli stessi a cicli di liofilizzazione, depolveratura, disinfezione, pressatura e recupero danni meccanici di cui al computo metrico estimativo.

Analogamente, tenuto conto della natura del bene sottoposto a tutela e della peculiarità di dette lavorazioni e della necessità che le medesime vengano realizzate il più possibile in maniera organica e unitaria è vietato il sub appalto a cascata delle restanti lavorazioni subappaltabili.

Art. 34 - Variazione dei lavori

1. Le modifiche nonché le varianti del contratto sono ammesse e disciplinate secondo quanto disposto dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

3. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della Committente.

4. Sono ammesse, nel limite del 20 per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Art. 35- Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si applica quanto previsto all'art. 5 dell'allegato II.14 del Codice

Art. 36 – Prove e verifiche dei lavori

1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

2. La Committente procederà, a mezzo del Direttore dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

3. Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle lavorazioni svolte; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

4. Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

5. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente o a mezzo di terzi.

In ogni caso, prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla preconstituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

6. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

Art. 37 - Riserve dell'appaltatore

1. Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

2. Non costituiscono riserve:

- a. le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b. le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c. il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d. le contestazioni circa la validità del contratto;
- e. le domande di risarcimento motivate da comportamenti della Committente o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f. il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della Committente.

3. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a. la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b. l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c. le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;

- d. le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e. le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

4. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

5. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Art. 38 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.lgs. 81/2008, deve:

- a. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e relativi allegati;
- c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

Art. 39 - Definizione delle Controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario, ai sensi degli articoli 210 del Codice, e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Reggio Emilia ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

Art. 40 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Fermo restando i casi di risoluzione del contratto previsti dall'articolo 122 c. 1 del codice, la risoluzione del contratto sarà disposta nel caso in cui nei confronti dell'esecutore:

- a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

2. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il Direttore dei Lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del codice la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

3. Il Direttore dei Lavori formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.

4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Committente su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

5. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti.

6. Il Direttore dei Lavori fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del codice.

7. Qualora, al di fuori di quanto previsto dai commi precedenti, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Committente risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

8. Il contratto è altresì risolto in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti di ASP approvato con delibera n. 2023/55 del 23/08/2023

9. qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante

11. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 art. 122 del D. Lgs 36/2023, le somme di cui al comma precedente sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il

nuovo affidamento, se la Committente non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del codice .

Art.42 - Ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori l'esecutore ne dà comunicazione per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede entro 5 giorni alle necessarie constatazioni in contraddittorio e redige nei successivi 5 giorni il certificato di ultimazione lavori da inviare al RUP che ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere;

2. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

3. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Art. 43 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La presa in consegna delle opere ultimate da parte della Committente avviene per mezzo del Direttore dei Lavori o del Responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori.

2. Ove la Committente nel termine di cui al comma 1 non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere, l'appaltatore non potrà reclamare la consegna e sarà tenuto a conservare il materiale per ulteriori 60 giorni senza oneri economici per la committente.

Art. 44 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal Direttore dei Lavori non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza come prevede l'articolo 28, comma 3, dell'all. II.14.
3. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

Art. 45 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a

tutti gli effetti conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla D.L. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- b. l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore dei Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi
- c. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- d. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori
- e. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

Art. 46 - Disposizioni finali e rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Codice e negli Allegati ad esso.